

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Aggiornamento anni 2023-2025

Approvato nella seduta del Consiglio del 21.03.2023

Premessa.....	3
Art. 1 Introduzione	4
Art. 2 Nomina Responsabile della prevenzione.....	5
Art. 3 Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione.....	5
Art. 4 Contenuto e finalità del Piano	5
Art. 5 Classificazione delle attività e organizzazione dell’Ordine	6
Art. 6 Gestione del rischio	6
Art. 7 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione.....	8
Art.8 Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione.....	9
Art.9 Codice di comportamento.....	10
Art. 10 Formazione del personale	10
Art. 11 Sanzioni disciplinari	11
Art. 12 Flussi informativi e tutela dei “WHISTLEBLOWERS”	11
Art. 13 Report annuale sull’attività di prevenzione della corruzione	12
Art. 14 Cronoprogramma e azioni conseguenti all’adozione del Piano	12
Art. 15 Adeguamento del Piano e clausola di rinvio	13
Art. 16 Entrata in vigore	13

Sezione II

PROGRAMMA TRIENNALE 2023 – 2025 PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

Art. 1 Introduzione	14
Art. 2. Organizzazione e funzioni dell’amministrazione.	14
Art.3 Principi generali della trasparenza nell’ODCEC	15
Art. 4 Amministrazione trasparente	15
Art. 5 Accesso civico	17

PREMESSA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rieti (**di seguito anche "ODCEC" o "Ordine"**), in quanto ente pubblico non economico, ha adottato un *Piano di Prevenzione della Corruzione* finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno dell'Ordine stesso, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività e l'adozione di specifiche misure utili e necessarie a tale scopo.

Alla luce di quanto specificato dalle Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina 1134/2017 (di seguito anche "Linee Guida" o "Linee Guida ANAC") oggi tale Piano di prevenzione della corruzione (**di seguito anche "Piano"**), non ha più carattere triennale, permanendo unicamente la necessità di un monitoraggio annuale relativo alle eventuali modifiche e implementazioni.

Esso comprende in sé anche la disciplina in materia di trasparenza.

Il presente Piano è elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed è adottato dal Consiglio dell'Ordine.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

TRIENNIO 2023 – 2025

Sezione I

PIANO TRIENNALE 2023 – 2025 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premessa

Il P.T.P.C. 2023/2025, in aggiornamento al P.T.P.C. 2022/2024 adottato dall'ODCEC di Rieti, ha come obiettivo quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.

Il RPCT, in raccordo con le linee di indirizzo adottate dal Consiglio dell'Ordine in tema di prevenzione della corruzione, ritiene di adottare delle modifiche alla struttura del P.T.P.C. 2022/2024. Ciò premesso, il presente piano è stato redatto in osservanza di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione – PNA – 2022, la cui approvazione è intervenuta il 17 gennaio 2023 (delibera ANAC n. 7/2023).

Si precisa che, come nell'annualità 2022, non si sono verificati atti o azioni riconducibili al fenomeno della "Maladministration" così come definita nel PNA 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (da ora in avanti A.N.AC.).

Art. 1 Introduzione

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali. Per quanto riguarda le Amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella L. 190/2012, stante la circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, le prescrizioni di cui ai commi da 1 al 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, il quale dispone che le norme di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di attuazione comprende anche le Regioni, gli enti locali, nonché gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato sottoposti a controllo. L'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della legge anticorruzione agli ordini professionali (in quanto enti pubblici non economici) discende dall'art. 1, comma 34, della Legge 190/2012, ove è stabilito che *"Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea"*.

Sull'applicazione della legge anticorruzione agli ordini professionali è intervenuta anche l'A.N.AC. con delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, per affermare l'applicabilità agli ordini professionali delle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e decreti delegati, chiarendo *"I suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di Comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi di trasparenza di cui alla d.lgs. n. 33/2013 e, infine attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013"*.

In attuazione delle richiamate norme, l'Ordine professionale è tenuto:

- a nominare un responsabile per la redazione e per l'attuazione dei PTPC, il quale predispone la redazione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- a prevedere, nei suddetti PTPC, appositi meccanismi di *accountability* (flussi informativi);
- ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione, prevedendo specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla legge n. 190/2012 (corruzione tra privati, indebita promessa di dare o promettere, ecc.) assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla trasparenza;
- a trasmettere alle P.A. vigilati i PTPC, che a loro volta dovranno essere pubblicati anche sul sito istituzionale;
- ad implementare strumenti regolamentari e operativi tesi a garantire la conformità alle prescrizioni dei PTPC relativamente ai processi di *accountability* nei confronti dell'ANAC, cui spetta vigilare sull'attuazione dei medesimi Piani.

All'uopo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 22 dicembre 2021 ha reso noto che l'ANAC, con delibera n. 777 del 24.11.2021, ha deliberato alcune semplificazioni in ordine agli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché di predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito PTPCT), alle quali si è inteso aderire nella stesura del presente Piano.

Art. 2 Nomina Responsabile della prevenzione.

Con Delibera del 29 marzo 2022 il Consiglio dell'Ordine ha individuato nella persona del Dott. Rag. Fabrizio Pacifici Consigliere dell'Ordine, il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente e con la stessa responsabile per la trasparenza.

Art. 3 Adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

Il presente Piano è adottato ai sensi della legge n. 190 del 2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.) approvato con Delibera della CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013.

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta legge, il presente Piano è stato redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione di professionalità sia amministrative che tecniche.

Il presente Piano costituisce pertanto documento programmatico dell'Ordine e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

Art. 4 Contenuto e finalità del Piano

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione e inoltre la previsione degli strumenti che l'Ente intende adottare per la gestione di tale rischio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine.

Il presente Piano viene trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità stabilite dal Dipartimento stesso ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente". Il Piano è inoltre consegnato ai dipendenti e ai collaboratori affinché ne prendano atto sottoscrivendolo, lo osservino e lo facciano rispettare.

Il presente Piano, unitamente al codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, saranno altresì consegnati ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali competenti secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 11 (Adeguamento del piano).

Art. 5 Classificazione delle attività e organizzazione dell'Ordine

L'Ordine, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 139 del 2005, è un Ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia.

Ai sensi del D.lgs. n. 139 del 2005 l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una organizzazione composta dal Consiglio Direttivo dell'Ordine (composto da 7 consiglieri), dal Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da 7 membri) e dalla struttura amministrativa composta da 1 dipendente.

Art. 6 Gestione del rischio

In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A. nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell'Ordine.

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, organizzativo e di immagine che l'Amministrazione potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate nel Piano stesso.

In sede di primo aggiornamento del Piano si procederà all'indicazione anche del rischio residuo, cioè il grado di rischio stimato a seguito dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate.

L'analisi del rischio con l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti per le aree di rispettiva competenza con il coordinamento applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell'allegato 5 al P.N.A..

Salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del Piano.

Nella tabella riportata nell'allegato 1 al piano sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi (con l'indicazione dei principali fattori di rischio utilizzati per l'individuazione di tali processi), le strutture coinvolte oltre che la ricognizione delle misure di prevenzione già adottate, quelle ulteriori da adottare per

ridurre il verificarsi del rischio e l'indicazione degli attori coinvolti nell'attuazione delle stesse. Le principali aree a rischio corruzione per l'Ordine sono:

A) acquisizione e progressione del personale:

1. Reclutamento (svolgimento concorsi pubblici);
2. Progressioni di carriera (rapporti di impiego del personale, organizzazione e funzionamento dell'Ordine);
3. Conferimento incarichi di collaborazione.

B) affidamento di lavori, servizi e forniture:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
3. Requisiti di qualificazione;
4. Requisiti di aggiudicazione;
5. Valutazione delle offerte;
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
7. Procedure negoziate;
8. Affidamenti diretti;
9. Revoca del bando;
10. Redazione del crono programma;
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
12. Subappalto;
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an nel contenuto.

Con specifico riferimento all'attività istituzionali dell'Ordine, rientrano in quest'area i procedimenti relativi agli iscritti (albo e registro del tirocinio), tra cui:

- iscrizione, trasferimento, cancellazione
- rilascio di certificazioni e attestazioni
- riconoscimento crediti formativi
- provvedimenti disciplinari
- composizione controversie (tra iscritti all'albo, ovvero tra questi e soggetti terzi).

D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an;
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an nel contenuto.

Con specifico riferimento all'attività istituzionali dell'Ordine, rientrano in quest'area i procedimenti relativi agli iscritti (albo e registro del tirocinio), tra cui:

- incassi e pagamenti
- gestione recupero crediti

Art. 7 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato con delibera del Consiglio Direttivo nella persona del Dott. Rag. Pacifici Fabrizio, Consigliere dell'Ordine. Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone al Consiglio Direttivo il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- e) verifica che, all'interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di *accountability* che consentano a tutti di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione;
- f) propone all'Autorità che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;
- g) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- h) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, rubricato "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2013, n. 190*";
- i) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- j) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- k) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
- l) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- m) presenta al Consiglio Direttivo la relazione annuale di cui al successivo art. 11;

- n) riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- o) svolge un'azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012 e di quelli introdotti dal d.lgs. n. 33/2013, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione Europea, essendo nominato dall'Organo di indirizzo politico altresì il Responsabile della Trasparenza (ex d.lgs. n. 33/2013);

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è altresì facoltizzato a richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i responsabili svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Art. 8 Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono state desunte dettagliatamente elencate nella tabella che segue e riprodotte nell'allegato n. 2 al P.N.A. .

In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella, è richiesto a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata alla responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Dott. Rag. Pacifici Fabrizio.

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'Ordine aggiorna gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

L'Ordine procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con i Responsabili del Procedimento competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti dell'Ordine o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 39

del 2013, l'assegnazione agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

I Responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa. L'Ordine è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

La rotazione del personale è attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico dell'Ordine, e in considerazione della competenza professionale del personale, e non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate. Nei casi in cui si procede all'applicazione del principio della rotazione del personale si provvede a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 9 Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni*", l'Ordine provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione con e-mail personale a ciascun dipendente.

Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del suddetto Codice, l'Ordine dispone l'adeguamento degli schemi tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo. In conformità a quanto previsto dal P.N.A., l'Ordine provvede ad adottare il proprio codice interno di comportamento nel rispetto dei tempi e dei contenuti ivi stabiliti ed in conformità alle Linee guida che sono state adottate dalla CIVIT (ANAC) con Delibera n. 75/2013, fatte salve le procedure di partecipazione previste dalla legge.

Art. 10 Formazione del personale

Il Consiglio dell'Ordine individua i programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative.

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, l'Ordine assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l'eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione.

In particolare, in sede di aggiornamenti e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PPC.

La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione sarà definita secondo un programma concordato con il Consiglio dell'Ordine.

Su indicazione del RPCT, saranno individuati i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione alla corruzione, gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative.

La formazione potrà essere attuata attraverso:

- corsi di formazione, anche a distanza;
- e-mail di aggiornamento;
- note informative interne.

L'Ordine promuove la conoscenza e l'osservanza del Piano anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo e i fornitori, cui verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che l'Ordine ha adottato sulla base del Piano, anche attraverso apposite clausole contrattuali redatte coerentemente a detti principi, politiche e procedure.

Art. 11 SANZIONI DISCIPLINARI

La l. 190/2012 prevede che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisca illecito disciplinare.

I provvedimenti sanzionatori per tali violazioni sono, pertanto, commisurati al tipo di condotta ed alle sue conseguenze per l'Ordine e saranno adottati nel rispetto della normativa vigente, del Codice deontologico per gli iscritti all'Ordine e del Contratto collettivo per i dipendenti degli enti pubblici non economici.

Art. 12 FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI "WHISTLEBLOWERS"

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In particolare, il Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nello svolgimento della propria attività, si doterà di:

- (i) una casella di posta elettronica dedicata, esclusivamente consultabile dal responsabile e dai soggetti da questo espressamente delegati (i.e. informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del Piano e/o del Codice etico). Tale mezzo consentirà anche di dare attuazione a quanto previsto alla L. 179/2017 (*whistleblowing* del dipendente);
- (ii) un sistema per la verbalizzazione dell'attività e per la conseguente archiviazione, dal momento che la tracciabilità dei controlli rappresenta un punto cruciale ai fini della dimostrazione da parte del RPCT di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Non saranno accettate segnalazioni anonime, ma sarà garantita la riservatezza e l'anonimato del segnalante

– nei limiti consentiti dalla legge – al fine di evitare ogni conseguenza potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti. Si precisa che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela del “whistleblowing”), a cui l’Ordine si conformerà integralmente. In particolare, sempre in riferimento al fenomeno del c.d. “whistleblowing”, già con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti», l’ANAC sottolineava la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”: la segnalazione deve essere effettuata nell’interesse dell’integrità dell’ente; l’istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità nell’ente.

Peculiare attenzione deve essere posta, inoltre, dai vertici dell’amministrazione e dal RPCT affinché non si radichino, in conseguenza dell’attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all’ANAC.

Art. 13 Report annuale sull’attività di prevenzione della corruzione

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette al Consiglio Direttivo dell’Ordine una relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine.

Art. 14 Cronoprogramma e azioni conseguenti all’adozione del Piano

In seguito all’approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, l’Ordine si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati.

ATTIVITA' DA ESEGUIRE	INDICAZIONE TEMPORALE	STRUTTURE COMPETENTI
Diffusione del presente Piano tra gli uffici dell’Ordine e pubblicazione sul sito web	Contestualmente all’entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione
Adeguamento del sito web istituzionale dell’Ordine agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013	Contestualmente all’entrata in vigore del Piano	Responsabile della trasparenza
Proposta, da parte del Responsabile, dei programmi di formazione relativamente alle attività a maggiore rischio di corruzione	Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione

Proposta, da parte del Responsabile, dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione relativi alle attività a maggiore rischio di corruzione	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione
Ricognizione dei procedimenti di competenza dell'Ordine e dei relativi termini di conclusione. Formulazione di proposte di misure per il monitoraggio del rispetto dei suddetti termini	Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione - Responsabile della trasparenza

Art. 15 Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio Direttivo.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente piano entra in vigore il 21 marzo 2023.

Sezione II

PROGRAMMA TRIENNALE 2023 – 2025 PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Art. 1 Introduzione

Il d.lgs. n. 150/2009, in adempimento a quanto espressamente previsto dall'art. 11, 2° comma, ove è stabilito che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lett. m) della Costituzione, impone a tutte le amministrazioni pubbliche l'adozione di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

L'Ordine, con deliberazione del gennaio 2021, nel rispetto delle norme in tema di trasparenza introdotte dalla legge n. 190/2012 (Legge anticorruzione) e dal d.lgs. n. 33/2013 (decreto trasparenza) che contiene il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle P.A., modificato con D.L. n. 69/2013, D.L. n. 93/2013, D.L. n. 66/2014, D.L. n. 90/2014, ha adottato il primo "Programma Triennale 2021 – 2023 per la trasparenza e l'Integrità" e provvederà al periodico monitoraggio, alla tempestiva eliminazioni di anomalie, dando notizia dei risultati nel proprio sito web istituzionale attraverso l'attivazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla Homepage del sito che nel corso del 2018 darà articolata secondo le direttive del decreto trasparenza.

Con delibera del 29 marzo 2022 il Consiglio Direttivo dell'Ordine ha inoltre nominato responsabile per la trasparenza il Dott. Rag. Pacifici Fabrizio.

L'Ordine, quindi aggiornerà il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 prefiggendosi come obiettivo l'adeguamento del livello di trasparenza e dello sviluppo della cultura dell'integrità.

Art. 2. Organizzazione e funzioni dell'amministrazione.

L'Ordine, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 139/2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia. Le entrate derivano essenzialmente dalle quote associative annuali versate dagli iscritti.

Ai sensi del d.lgs. n. 139/2005 l'Ordine svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici che privati. Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso un'organizzazione composta dal Consiglio Direttivo dell'Ordine (composto da 7 consiglieri), dal Consiglio di Disciplina Territoriale (composto da 7 membri) e dalla struttura amministrativa composta da n. 1 dipendenti (Organigramma allegato).

Le principali attività svolte dall'Ordine sono le seguenti:

Attività	Unità Organizzativa e Responsabile
Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale- Presidente Consiglio di Disciplina Territoriale – Segreteria del Consiglio Direttivo-
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale	Ufficio Albo e Tirocinio – Consigliere delegato all'Albo

Rilascio certificati e attestazioni relativi agli iscritti	Ufficio Albo e Tirocinio – Presidente Commissione Albo
Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	Ufficio Albo e Tirocinio – Presidente Commissione Tirocinio
Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	Ufficio Albo e Tirocinio – Presidente Commissione Tirocinio
Accredito eventi formativi	Ufficio FPC – Consiglio dell’Ordine
Riconoscimento crediti FPC degli iscritti	Ufficio FPC – Consiglio dell’Ordine
Pareri in materia di onorari	Commissione Liquidazione Parcelle- Consiglio dell’Ordine
Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio della professione, tra gli iscritti nell’Albo e tra questi ed i loro clienti	Presidente – Consiglio dell’Ordine
Accesso documenti amministrativi	Segreteria del Consiglio Direttivo - Segretario

Art. 3. Principi generali della trasparenza nell’ ODCEC

Chiarita la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile, l’Ordine è sottoposto alle regole sulla trasparenza di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare l’Ordine è tenuto:

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013;
- Alla realizzazione della **sezione “Amministrazione trasparente”** nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e alla nomina del RPCT;
- All’organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini, sia con riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. **accesso civico**), sia in relazione ad ulteriori richieste (c.d. **accesso civico generalizzato**).

Art. 4. Amministrazione trasparente

L’ Ordine è tenuto a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Amministrazione trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013.

Per la predisposizione della suddetta Sezione, il RPCT ha coinvolto i seguenti uffici:

- Direzione
- Ufficio Amministrazione

L’obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla

normativa.

In particolare si individua nella persona della dott.ssa Federica Sacco, impiegata amministrativa dell'Ordine, il soggetto che si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, presenti nella sopra citata sezione del sito internet dell'Ordine. L'Ordine, per il tramite del RPCT e dei suoi referenti eventualmente individuati, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella predisposta dall'ANAC in allegato alla Determina n. 1134/2017.

b) Attestazione OIV

L'art. 14 co. 4 lett. g) del DLgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

Fin dalle prime linee guida ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza per società ed enti diversi dalla P.A. (Determina 8/2015), ci si è interrogati sulla applicabilità di tale adempimento nelle realtà prive di OIV. Le più recenti linee guida (determina n. 1134/2017) ritengono che gli enti sprovvisti di OIV debbano attribuire tali compiti, sulla base di valutazioni di tipo organizzativo, "all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione Società Trasparente".

La delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 ha, poi, fornito indicazioni più specifiche per tale attestazione e su tale problematica si è pronunciato anche il CNDCCEC rispetto all'attestazione richiesta agli Ordini professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (informativa 29/2018 del 5.4.2018), suggerendo di affidare il compito di attestazione al Collegio dei Revisori nominato in ciascuna realtà territoriale.

Quest'ultima impostazione viene, pertanto, fatta propria dall'ODCEC di Rieti.

c) Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili. A tale proposito, si deve dare atto dell'esistenza delle "Linee guida del Garante della Privacy su anticorruzione e trasparenza", pubblicate nel 2014.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), l'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione ha dedicato un paragrafo ai rapporti tra la trasparenza di cui al DLgs.

33/2013 e l'attuazione del GDPR, nonché ai rapporti tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e il Responsabile per la protezione dei dati (DPO), la cui nomina è obbligatoria in tutti gli enti pubblici e in molti enti controllati dalla P.A.

L'ANAC precisa che l'art. 2-ter del DLgs. 196/2003, introdotto dal nuovo DLgs. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice Privacy, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Occorre, pertanto, che l'ODCEC, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel DLgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; e che tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

Art. 5 Accesso civico

L'Ordine è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, d.lgs. 33/2013) e a pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

Per tale ragione, verrà utilizzato il seguente indirizzo mail:

trasparenza@odcec.rieti.it

indicato nell'apposita sezione del proprio sito internet.

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-*bis* prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, via p.e.c. o con altra modalità che ne assicuri l'avvenuta ricezione per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via p.e.c. o con altra modalità che ne assicuri l'avvenuta ricezione per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;

- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno deiseguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Per un ausilio alla corretta interpretazione della normativa, si segnalano le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016.